



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **659**

Prot. n. 04/13

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Criteri, limiti e modalità per l'istituzione e gestione delle zone per attività cinofile (comma 2 art. 7 della L.P. n. 24/1991) riferiti alle zone di addestramento cani con abbattimento fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cacciabili (lettera e), comma 1, art. 6 della L.P. n. 24/1991).

Il giorno **12 Aprile 2013** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**ALBERTO PACHER**

Presenti:

**ASSESSORI**

**MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI  
ALESSANDRO OLIVI  
UGO ROSSI**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

A seguito di modifica legislativa (L.P. n. 11 del 31/5/2012) è stato rivisto l'assetto territoriale ai fini dell'applicazione della L.P. n. 24/1991 *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”* con l'introduzione, all'art. 6 (lettera e.), delle *“zone di addestramento di cani in cui è consentito l'abbattimento per tutto l'anno di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili”*.

Ai sensi di quanto previsto alla lettera e) comma 1 dell'art. 6 della L.P. n. 24/91 la Giunta provinciale può istituire ora *“zone per l'addestramento e le gare di cani con divieto di abbattimento nonché zone di addestramento di cani in cui è consentito l'abbattimento per tutto l'anno di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili”*.

Le *“zone per l'addestramento e le gare di cani con divieto di abbattimento”* sono attualmente disciplinate dalla L.P. n. 24/91 e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 16-69/Leg del 17 novembre 1992, cui si aggiunge la deliberazione Giunta provinciale n. 6785 del 21/5/1993 per quanto attiene la documentazione da allegare alle domande tese a ottenere l'istituzione delle aree.

Per precisione si rileva che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 37, comma 3 della L.P. n. 24/1991, possono essere individuate in territorio provinciale zone ove è consentito l'addestramento dei cani e lo svolgimento di gare diverse da quelle istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della L.P. n. 24/1991: per tali zone i criteri e le modalità di addestramento dei cani e di svolgimento delle gare con i medesimi sono stati fissati con deliberazione Giunta provinciale n. 1219 del 15 giugno 2012.

Il comma 2 dell'articolo 7 della L.P. n. 24/91 prevede che *“La Giunta provinciale con propria deliberazione può stabilire i criteri, i limiti e le modalità per l'istituzione e la gestione delle zone previste da questo articolo (Individuazione di zone per le attività cinofile) fermo restando che le stesse non possono insistere su aree pregiate dal punto di vista faunistico”*.

Le zone di addestramento cani *in cui è consentito l'abbattimento per tutto l'anno di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili”*, oltre ad essere soggette alle norme di legge (L.P. n. 24/1991) e alle disposizioni di cui agli art. 5 e 6 del relativo Regolamento di attuazione, necessitano dell'esplicitazione di ulteriori criteri, limiti e modalità da introdursi con delibera della Giunta provinciale.

Questo nuovo provvedimento riguarda quindi i criteri per l'individuazione delle zone di addestramento cani di cui alla lettera e) comma 1 dell'art. 6 della L.P. n. 24/91, limitatamente a quelle *“in cui è consentito l'abbattimento per tutto l'anno di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili”*.

Nella definizione dei criteri, limiti e modalità per l'istituzione di queste zone, riportati nell'allegato a questa delibera, è stato tenuto conto delle seguenti prescrizioni:

- le zone non possono insistere su aree pregiate dal punto di vista faunistico (comma 2 dell'articolo 7 della L.P. n. 24/1991);
- la fauna eventualmente abbattibile deve essere di allevamento e appartenere alle specie cacciabili (lettera e, comma 1, art. 6 della L.P. n. 24/1991);
- le zone devono essere delimitate con apposite tabelle (comma 2, art. 6 della L.P. n. 24/1991).

Come meglio dettagliato nell'allegato alla presente deliberazione, è stata prevista la possibilità d'istituire in territorio provinciale un numero massimo di 5 zone delle quali sono stati fissati i requisiti dimensionali e di ubicazione.

Con la presente deliberazione vengono inoltre individuate le caratteristiche dei cani addestrabili nell'ambito delle zone (cani da ferma, da cerca e da riporto) e le specie animali impiegabili (uccelli provenienti da allevamento delle specie quaglia, fagiano, starna).

Sono poi definite le procedure per l'immissione degli animali, al fine di garantire la possibilità di controllo, anche sanitario, da parte degli agenti di vigilanza venatoria e dei veterinari dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Nell'individuazione delle procedure istitutive delle aree, con riferimento alle disposizioni di cui comma 1 dell'art. 7 della L.P. n. 24/91, è stata introdotta la necessità di acquisizione del consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e l'individuazione delle misure necessarie per la salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna. Con riferimento alla medesima disposizione normativa, sono stati inoltre elencati gli elementi necessari a chiarire le modalità con le quali s'intende gestire l'area proposta all'istituzione (specie utilizzate, numero massimo di uccelli utilizzabili, criteri – modalità-limiti d'accesso dei conduttori di cani ...).

Sono state inoltre tenute presenti le indicazioni di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento di esecuzione L.P. n. 24/91 approvato con D.P.G.P. 16/69/Leg del 17 nov. 1992.

Ciò in particolare per quanto riguarda il periodo di efficacia del provvedimento istitutivo, le cause e le modalità della sua revoca, l'individuazione del soggetto responsabile della conduzione dell'area, l'esame delle osservazioni eventualmente presentate delle Riserve di caccia di diritto interessate all'istituzione dell'area.

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la L.P. n. 24/1991 e in particolare l'articolo 6 e 7 della medesima;
- visto D.P.G.P. 16/69/Leg del 17 nov. 1992 e in particolare l'articolo 5 e 6 del medesimo;
- visti gli altri atti citati in premessa;
- visto il parere rilasciato dal Servizio Semplificazione amministrativa in data 26/2/2013 prot. 113542;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di adottare i criteri, limiti e modalità per l'istituzione e gestione delle zone per attività cinofile riportati nell'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riferiti alle zone di addestramento cani di cui alla lettera e) comma 1 dell'art. 6 della L.P. n. 24/91, limitatamente a quelle *“in cui è consentito l'abbattimento per tutto l'anno di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili”*.

EC